

SENTENZA SU RICORSO N. 6/2023-2024 PROPOSTO DALLA AS BT CONGREGATIO ALTAE TURRIS (C.A.T.) VIGEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1191 DEL'11.12.2023 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 296.

visto il reclamo proposto dalla AS BT CONGREGATIO ALTAE TURRIS (C.A.T.) VIGEVANO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 1191 dell'11.12.2023 del Giudice Sportivo Regionale N. 296 con cui, tra l'altro, è stata comminata la seguente sanzione:

“

Federica Scalvini squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinential gioco e per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente della società o addetto agli arbitri rivestita [art. 33/1b RG, art. 33,1/1a RG, art. 21,5a RG]

La reclamante, con comunicazione del 12 dicembre 2023, ha proposto reclamo e contestualmente ha chiesto di avere la copia del rapporto arbitrale che le è stato inoltrato in data 13.12.2023
La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 20 dicembre 2023 ore 14.50.

In tale udienza è comparso personalmente il Presidente della Reclamante, sig. Marco Merlotti, la tesserata Francesca Scalvini e la coordinatrice Tecnica, sig.ra Marta Corà.

La reclamante si è riportata al proprio atto di impugnazione, evidenziando e stigmatizzando il comportamento tenuto dall'allenatrice avversaria e precisando che il referto arbitrale riporta delle cancellature e che la parte cancellata – a suo dire - riportava il comportamento antisportivo dell'allenatrice della squadra avversaria- poi inspiegabilmente cancellato.

Le doglianze della reclamante vertono, quindi, più sul mancato provvedimento disciplinare all'allenatrice avversaria rea – a detta della reclamante - di aver tenuto un comportamento antisportivo che non sulla sanzione irrogata alla propria tesserata.

Infatti, dall'esame del reclamo, non emerge alcuna contestazione in merito al comportamento tenuto dalla propria tesserata, così che i fatti contestati nel rapporto arbitrale e oggetto del provvedimento del Giudice di 1° assunto ai danni della tesserata Scalvini si devono intendere come pacificamente ammessi e comunque non contestati.

Ora è di tutta evidenza che l'oggetto dell'impugnazione avanti la Corte di Appello è il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo di 1° e non già l'omesso provvedimento disciplinare che avrebbe dovuto essere eventualmente assunto nei confronti di un altro tesserato il cui comportamento non è stato rilevato dalla coppia arbitrale e che, quindi, non poteva neanche essere sanzionato dal Giudice Sportivo di 1°. ADR della Corte, la società reclamante ha, altresì, dichiarato che il provvedimento emesso dal Giudice sportivo (1 giornata di squalifica) è già stato scontato dalla tesserata Scalvini, ma di avere, comunque, un interesse ad ottenere la pronuncia sul reclamo.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, ha sentito a chiarimento il primo arbitro, il quale ADR della Corte ha dichiarato che le cancellature sul referto arbitrale derivavano dal fatto di aver sbagliato a scrivere, confermando quindi che le cancellature erano state apposte dagli arbitri stessi.

Quanto al merito della controversia, la Corte ritiene che, essendo già stata scontata la squalifica di 1 giornata da parte della tesserata Scalvini, la società reclamante sia oggi priva dell'interesse ad agire e che, nel caso di specie, si sia già perfezionata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a procedere, essendo sopravvenuta la carenza di interesse ad agire della reclamante ed essendosi già perfezionata la cessazione della materia del contendere.

Dispone, conformemente al principio di soccombenza virtuale, l'incameramento del 100% del contributo a carico della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.